

N.¹⁴.....

DI REP.

POSTA IN ARRIVO

DATA 25 MAR. 2018

Prot. N° 4521 del

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DEI COMUNI DI BIBBIANO, CANOSSA, CAVRIAGO, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA E SAN POLO D'ENZA

TRA

1 – Il **Comune di Bibbiano**, in persona del **Sindaco Andrea Carletti**, domiciliato per la sua carica presso la sede Municipale posta in Bibbiano, Piazza Damiano Chiesa n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 16 del 16/03/2018, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

2 – Il **Comune di Canossa**, in persona del **Sindaco Luca Bolondi**, domiciliato per la sua carica presso la sede Municipale posta in Canossa, Piazza Matteotti n. 28, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 2 del 02/03/2018, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

3 - Il **Comune di Cavriago**, in persona del **Sindaco Paolo Burani**, domiciliato per la sua carica presso la sede Municipale posta in Cavriago, Piazza Don G. Dossetti n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 18 del 09/03/2018, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

4 - Il **Comune di Gattatico**, in persona del **Sindaco Gianni Maiola**, domiciliato per la sua carica presso la sede Municipale posta in Gattatico, Piazza Alcide Cervi n. 34, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 13 del 16/02/2018, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

5 - Il **Comune di Montecchio Emilia**, in persona del **Sindaco Paolo Colli**, domiciliato per la sua carica presso la sede Municipale posta in Montecchio Emilia, Piazza della Repubblica n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 10 del 20/03/2018, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

6 - Il **Comune di San Polo d'Enza**, in persona del **Sindaco Mirca Carletti**, domiciliato per la sua carica presso la sede Municipale posta in San Polo D'Enza, Piazza IV Novembre n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 21 del 09/03/2018, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

E

L'Unione dei Comuni Val d'Enza, in persona del **Presidente Paolo Colli**, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, posta in Montecchio Emilia (RE), Via D. P. Borghi n. 12, in esecuzione della delibera di Consiglio n. 6 in data 19/03/2018

PREMESSO CHE:

- con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di, Bibbiano, Campegine, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia San Polo d'Enza Sant'Ilario d'Enza, hanno approvato lo Statuto dell'Unione Val d'Enza:
 - Comune di Bibbiano Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 26/06/2008;
 - Comune di Campegine Delibera Consiglio Comunale n. 26 del 25/06/2008;
 - Comune di Cavriago Delibera Consiglio Comunale n. 52 del 07/07/2008;
 - Comune di Gattatico Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/2008;

- Comune di Montecchio Emilia Delibera Consiglio Comunale n. 52 del 07/07/2008;
 - Comune di San Polo d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2008;
 - Comune di Sant'Ilario d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 03/07/2008;
- in data 22/08/2008 i Sindaci dei medesimi Comuni hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione "VAL D'ENZA";
- con le successive deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, hanno approvato il nuovo Statuto dell'Unione Val d'Enza con l'ingresso nell'Ente del Comune di Canossa:
- Comune di Bibbiano Delibera Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2013;
 - Comune di Campegine Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2013;
 - Comune di Canossa Delibera Consiglio Comunale n. 62 del 27/11/2013;
 - Comune di Cavriago Delibera Consiglio Comunale n. 99 del 29/11/2013;
 - Comune di Gattatico Delibera Consiglio Comunale n. 67 del 09/12/2013;
 - Comune di Montecchio Emilia Delibera Consiglio Comunale n. 72 del 28/11/2013;
 - Comune di San Polo d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2013;
 - Comune di Sant'Ilario d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 63 del 19/11/2013;
- con Atto Rep. N° 19 in data 11/02/2014 a rogito dott. Stefano Gandellini, Segretario generale del Comune di Montecchio Emilia, è stato integrato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni "Val d'Enza" al fine di includere l'ingresso del Comune di Canossa;

PREMESSO, inoltre, che:

- l'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 21/2012 (modificata ed integrata dalle leggi regionali nn. 9/2013 e 23/2013) prevede l'esercizio associato, tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, delle **funzioni di gestione del personale**;
- l'allegato D alla deliberazione di approvazione dello Statuto dell'Unione prevede, tra le funzioni conferibili, quelle in materia di gestione del personale;
- i Comuni di Bibbiano, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia e San Polo d'Enza hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto, con decorrenza dal 01/04/2018;
- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione delle **funzioni di gestione ed amministrazione del personale**, approvando, nel contempo, il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Val d'Enza (per brevità chiamata Unione) delle funzioni di **gestione ed amministrazione del personale** (art. 7, comma 3, legge regionale n. 21/2012, testo vigente). L'ufficio unico del personale ne assicura l'esercizio integrale ed è incaricato in via esclusiva della gestione dei relativi procedimenti. Garantisce, inoltre, assistenza e supporto istruttorio ai singoli enti per le loro residue competenze.

2. La gestione associata è finalizzata a perseguire:

- uniformità di criteri e di interventi per tutto il personale dell'Unione e dei Comuni aderenti, da realizzarsi tramite una progressiva e coordinata armonizzazione dei regolamenti, degli strumenti di programmazione e di definizione della macro-organizzazione oltre che delle generali politiche di gestione delle risorse umane;
- un più armonico andamento applicativo delle discipline organizzative e degli strumenti di gestione del personale nel comprensorio interessato, quale ambito ottimale d'azione nonché un più coerente impiego delle risorse finanziarie disponibili, nel rispetto della normativa in vigore;
- la creazione di una struttura organizzativa in grado di rispondere efficacemente alla sempre maggiore complessità, frequenza ed innovatività delle tematiche afferenti la gestione delle risorse umane nonché un migliore utilizzo delle opportunità offerte dalla disciplina normativa e contrattuale in materia di organizzazione del lavoro, attraverso la diffusione della cultura associativa, del risultato e dei sistemi premianti selettivi e meritocratici, migliorando il clima organizzativo ed improntando le relazioni sindacali a logiche di correttezza, collaborazione e non conflittualità, comunque sempre nel rispetto degli ambiti e delle materie di competenza, del sistema di relazioni e dei ruoli assegnati ed individuati dalla normativa vigente;
- uniformità di comportamenti degli enti nella veste di datore di lavoro, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascuno;
- efficacia, attraverso le sinergie e le economie di scala ottenibili dallo svolgimento in forma centralizzata ed unitaria delle medesime operazioni cui, oggi, ogni singolo ente provvede in modo singolo e circoscritto;
- tendenzialmente, l'evoluzione verso una complessiva politica di gestione del personale pensata e misurata a livello di ambito ottimale.

3. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni di Bibbiano, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia e San Polo d'Enza.

4. Il conferimento successivo delle funzioni inerenti la gestione ed amministrazione del personale da parte degli altri Comuni aderenti all'Unione Val d'Enza potrà avvenire, con decorrenza da concordare, previa approvazione della presente convenzione da parte del Consiglio del Comune interessato e di successiva apposita deliberazione consiliare da parte dell'Unione Val d'Enza.

5. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato, in modo dettagliato, dell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

6. Ferme restando le modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte comunali e ai Consigli comunali, sono esercitati, con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITÀ DI TRASFERIMENTO E DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 8.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi, in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. La Giunta ed il Consiglio dell'Unione si riuniscono e deliberano con modalità di astensione obbligatoria per i Comuni non interessati alla decisione, ai sensi dell'art. 20, 1° comma, della l.r.21/2012.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta. L'Unione realizza e rende operativa

la struttura organizzativa, prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al successivo art. 4.

5. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al successivo art. 5.

6. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al successivo art. 7.

7. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o ad essa funzionalmente distaccato.

ART.3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON I COMUNI

1. Il Responsabile dell'ufficio personale in Unione – nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti alla funzione trasferita – adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di bilancio sia dell'Unione che dei Comuni. Il Responsabile gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita.

2. I competenti organi di governo dell'Unione adottano tutti gli atti di programmazione, regolamentazione, macro-organizzazione ed ogni altra materia devoluta alla loro competenza, con riferimento all'ente sovracomunale.

3. Restano, invece, attribuite ai competenti organi di governo dei Comuni aderenti le seguenti attività:

- definizione delle politiche e strategie di gestione delle proprie risorse umane che, comunque, dovranno essere verificate e coordinate a livello di ambito ottimale;
- adozione degli atti di normazione generale, programmazione, indirizzo e controllo; a titolo esemplificativo: regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dotazione organica, programmazione dei fabbisogni di personale, costituzione fondo per le risorse decentrate, autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti decentrati integrativi, ecc.

Nelle materie suddette, l'ufficio personale dell'Unione è competente a predisporre l'istruttoria necessaria e a presentare apposita proposta per addivenire all'approvazione degli atti e per consentire al Responsabile di esprimere i pareri previsti dall'art. 49 del TUEL.

4. Restano in capo ai Responsabili delle macro-strutture degli enti (sia Unione che Comuni), se non diversamente previsto dalle norme e/o regolamenti:

- le autorizzazioni e/o visti per ferie, permessi per il personale dipendente dei singoli Enti;
- la gestione dello status degli amministratori comunali (permessi, determinazione indennità di funzione e gettoni di presenza);
- i procedimenti e la gestione dei contratti stipulati con collaboratori, lavoratori occasionali, liberi professionisti;
- la conservazione dei fascicoli del personale cessato (gestione archivio storico e di deposito);
- la gestione organizzativa e la verifica della garanzia dei servizi minimi essenziali (in caso di sciopero, assemblea sindacale, ecc.);
- altri adempimenti che, per legge o disposizione superiore, non sono assolvibili dalla gestione associata.

5. Considerata la trasversalità della funzione e la sua natura tipicamente di *staff*, potranno essere istituiti tavoli di lavoro (permanenti o temporanei) che – su indicazione del Responsabile dell'ufficio personale in Unione, di concerto con il Segretario dell'Unione o suo facente funzioni – coinvolgano tutti o alcuni responsabili di macro-struttura dell'Unione e/o dei Comuni, con finalità di coordinamento, approfondimento/valutazione, monitoraggio e condivisione.

Art. 4 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del TUEL.

2. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al successivo art. 8, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite e di cui all'art. 1

3. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

4. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

5. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono determinate annualmente. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in via preventiva in accordo con i Comuni interessati

Art. 5 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

2. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione, sono a carico dei Comuni e dell'Unione, come da allegato A alla presente convenzione.

3. Le spese sono rappresentate dai costi diretti ed indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio.

4. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e, quindi, delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere.

5. In relazione agli investimenti si applica quanto previsto dal successivo art.7.

6. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

- il resoconto annuale dell'attività svolta e degli oneri sostenuti per la gestione entro il termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

7. Ciascun Comune assume l'impegno di iscrivere, pro quota, nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento inserite nel bilancio dell'Unione. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza secondo le rateazioni definite annualmente dalla Giunta dell'Unione in sede di approvazione dello schema di bilancio.

Art. 6 –SEDE

1. La sede operativa del servizio è individuata presso il Comune di Cavriago, in p.zza Don Dossetti, n.1

Art. 7 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione, all'atto del conferimento, esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione, utilizzando:

- in concessione d'uso, ove disposto in tal senso dalle Giunte dei Comuni e dell'Unione, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto.

3. A seguito di specifici atti adottati dai competenti organi di indirizzo e di governo dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinati all'esercizio delle materie conferite ed oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione e previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle funzioni conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali funzioni.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle funzioni conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione degli stessi. La manutenzione delle strumentazioni tecnico-operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti.

8. Anche in tempi successivi al conferimento delle funzioni di cui alla presente convenzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione ovvero tra alcuni di questi.

9. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti, a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dal 01/04/2018 ed ha durata indeterminata, come previsto dall'art. 3 dello Statuto dell'Unione.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti, nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

Art. 9– RECESSO DAL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge (art.24, comma 6, L.R.n.21/2012), in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, non inferiore a 5 (cinque) anni – il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare il trasferimento al Comune recedente – deciso sulla base di specifici accordi, da definire all'atto del recesso, da parte del Consiglio dell'Unione e del Consiglio del Comune recedente – del personale conferito dal Comune interessato o che

l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio/ambito funzionale del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle funzioni da retrocedere. Sulla base degli accordi di cui al primo periodo, l'Unione può trasferire al Comune recedente anche la quota-parte di personale impegnato in attività attinenti alle funzioni oggetto del recesso, non direttamente imputabili al territorio/ambito funzionale del Comune recedente. Le determinazioni relative al trasferimento di personale sono assunte – nell'ambito degli accordi di cui al presente comma – nel rispetto delle norme di finanza pubblica, che impongono il contenimento della spesa di personale (complessiva e/o per partizioni) e delle modalità ed istituti della partecipazione sindacale previsti dalla legge e dai CCNL.

2. Ciascun Comune potrà recedere dalla convenzione prima del termine di cui al comma 1, purché il recesso sia disposto di comune accordo tra tutti gli enti aderenti. Il recesso dovrà essere disposto entro il mese di aprile e avrà effetto dal primo gennaio successivo.

3. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune recedente, che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune recedente, invece, restano all'Unione.

4. Il Comune recedente acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le funzioni retrocesse, esclusivamente al territorio/ambito funzionale dello stesso. In questo caso, verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari (sia la parte interessi che capitale) ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere, che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

5. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

6. La titolarità dei beni mobili ed immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente al territorio/ambito funzionale del Comune recedente per l'esercizio delle funzioni retrocesse, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare con lo stesso le necessarie convenzioni, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi al recedente, per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

7. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

Art. 10 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del d.lgs. 196/2003. In ragione di ciò, tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Art. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche in caso di difforme e/o contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta, raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi, da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 13 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1, della tabella allegata al d.p.r. n. 131/1986 ed è altresì esente dall'imposta di bollo ai sensi Allegato B - art. 16 DPR 642/1972

Art. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente atto, sostanziando la fattispecie di cui all'art. 15 L. 241/90, viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dell'art. 15 comma 2-bis L. 7-8-1990 n. 241 e s.m.i.

2. La presente convenzione sarà registrata ed assunta al Protocollo generale dell'Unione Val d'Enza dopo la sottoscrizione da parte dell'ultimo ente e sarà conservata a norma di legge presso il Polo Archivistico Regionale (PARER).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BIBBIANO
Andrea Carletti

IL SINDACO DEL COMUNE DI CANOSSA
Luca Bolondi

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAVRIAGO
Paolo Burani

IL SINDACO DEL COMUNE DI GATTATICO
Gianni Maiola

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Paolo Colli

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN POLO D'ENZA
Mirca Carletti

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA
Paolo Colli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 82 del 07/03/2005(Codice dell'Amministrazione Digitale)